

Lettera *a Diogneto* 1 giugno 2015 oggi

Lettera circolare della Rectoria del SS. Nome di Gesù–Roma

La *Lettera a Diogneto* è un'opera del II secolo, in greco, nella quale l'Autore si rivolge a un pagano per esporgli il modo di vivere e di pensare dei cristiani. Ricollegandosi idealmente a quell'Anonimo, in questo foglio si vuole presentare un punto di vista da cristiani su questioni di attualità.



Il matrimonio è pienamente assimilabile a un contratto che può essere annullato o rescisso? In particolare, il contratto è un accordo per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale (cfr. art. 1321 Cod. Civ.): la categoria contrattuale, in quanto legata alla disposizione economica, è sufficiente a spiegare l'istituto del matrimonio? In questo senso, i rapporti personali non sono pienamente o del tutto assimilabili a rapporti economici: il diritto non è una tecnica come l'economia e non ne deve essere il prolungamento. Infatti, come lo strumentario giuridico deve essere adeguato perché il più forte economicamente non schiacci il più debole o esposto, così la parte esistenzialmente debole, che può essere anche il marito, non può essere abbandonata al potere di fatto dell'altra. E questo vale anche per i figli. Del resto, se uno mi viene addosso con la macchina, mi deve risarcire il danno: ma se uno o una mi sfascia l'esistenza posso assorbire il tutto in un semplice accordo?

Il punto è, portato agli estremi per vedere meglio il problema ingigantendolo, se le persone sono cose o no. Osserviamo poi un'ulteriore contraddizione: se da un lato la giurisprudenza e lo stesso legislatore sono fortunatamente arrivati a tutelare anche in sede civile il danno non patrimoniale, dall'altro qui sembra che l'accordo dei due escluda a priori la stessa possibilità della sussistenza di un danno che il "divorzio breve" possa cagionare non so-

lo nei confronti dei coniugi, ma anche dei figli: è una petizione di principio quantomeno tutta da dimostrare. Le ragioni di economicità non devono prevalere sulla tutela dei diritti.

È noto. La Camera dei deputati il 22 aprile scorso ha approvato il divorzio breve, che permetterà a circa 200.000 coppie di divorziare con uno sconto di tempo: un anno di separazione anziché tre se si procede per vie giudiziali, sei mesi in caso di separazione consensuale. Se ci sono figli che soffrono? I tempi si allungano? No, saranno uguali che ci siano figli o meno.

Ne prendiamo atto. La legge è uguale per tutti. Anzi, sub lege libertas. Ogni possibile critica rischia di trasformarsi in polemica"; la crisi che investe l'istituzione del matrimonio, fonda "di amore e di responsabilità" comprese.

I dati sono gli occhi di tutti: nel 2012 circa 96.000 separazioni, i due terzi delle quali consensuali. Con una media di 15 anni di vita, resiste un matrimonio su due. Il 50% delle coppie separate sceglie di non divorziare. Sarà una legge che travolgerà come a una valanga tutti i matrimoni in crisi? È presto per dirlo. Di certo però ci sono due punti della legge che sono deboli che ruotano intorno al fragile consenso dei coniugi.

Il primo elemento critico è l'accorciamento dei termini, che dal punto di vista processuale porterebbe a una sovrapposizione di separazione e divorzio. Sembra improbabile che nei sei mesi tra la separazione consensuale e il conseguente divorzio consensuale ci sia una modifica di quanto pattuito nel primo procedimento: difficile credere che le parti, raggiunto un accordo in un momento tanto delicato, in piena crisi esistenziale, in situazione di fragilità e di ricatto, e solamente sei mesi dopo, abbiano la forza (o anche solo la possibilità) di ripensare i termini dell'intesa. **L'abbreviamento è semmai lo strumento per decretare**, con il minor dispendio di energie psichiche ed economiche, la fine della relazione, resa irreversibile dal passato in giudicato del procedimento di divorzio consensuale.

La velocità della procedura potrebbe compromettere la tutela e la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione.

Premiando il consenso dei coniugi, il legislatore svilisce altri due principi costituzionali: la legge chiude non uno **ma due occhi sulla famiglia percepita come un'istituzione costituzionalmente garantita dall'articolo 29** in quanto società naturale fondata sul matrimonio; e, eliminando il ricorso al giudice per la tutela dei propri

diritti in virtù del consenso tra le parti, comprimerebbe **un'altra garanzia costituzionale. Fatto sta che l'Italia è oggi tra i pochi Ordinamenti in cui la pronuncia del divorzio si potrà ottenere senza la sentenza di un giudice.**

La seconda questione è la privatizzazione dell'istituto matrimoniale, sempre più allontanato dalla vocazione sociale che la famiglia occupa.

Certo la legge ha il merito di rispondere all'intento del legislatore di regolare i casi di violenza domestica che accompagnano le separazioni, tuttavia, in questa logica, la cultura contemporanea finisce per ritenere il matrimonio un contratto privato.

A pesare sempre meno, a favore della libertà individuale, sarebbe la responsabilità sociale, eppure, il ruolo fondamentale di sostegno e di aiuto dello Stato al matrimonio **si fonda proprio sull'aspetto sociale, ed è sulle categorie di reciprocità e di persona che si fonda il matrimonio pensato dalla Costituente come "cellula e patrimonio della società".**

Lo ha recentemente ribadito anche il Papa: "La dignità della persona e la giustizia sociale passano entrambe da qui. Se la vita familiare trascura questo stile, anche la vita sociale lo perderà". Il pensiero sulla dignità sociale del matrimonio è, come è stato scritto, **"un'eredità che sul piano storico e culturale gli italiani ricevono dalla Costituente come pure dalla tradizione cristiana".** E la nuova legge sul "divorzio breve" arriva in un frangente delicato anche per la vita della Chiesa, a cavallo tra due sessioni del Sinodo dei vescovi. Per la Chiesa il matrimonio è e resta un sacramento indissolubile.

Per la Chiesa in Italia il panorama ridisegnato dalla nuova norma chiederà un ulteriore sforzo pastorale. La sfida è **quella di mantenere significative le parole "reciprocità", "accoglienza", "giustizia", "perdono" proprie della dottrina sociale della Chiesa, a fronte di una visione privatistica e contrattualistica, e a tempo, delle relazioni.**

Quale formazione delle coppie che chiedono il sacramento? Il Sinodo sembra volere un percorso di preparazione **"lungo, personalizzato ed anche severo, senza timori di veder eventualmente diminuire il numero di nozze cele-**

brate in Chiesa. Altrimenti, si correrebbe il rischio di **intasare i Tribunali con le cause matrimoniali".** In questo nuovo scenario antropologico è più che mai opportuno che il credente impegnato in politica non abbassi la soglia del suo impegno per un discernimento critico sul senso del matrimonio, sul valore della propria testimonianza e sulla capacità di ricercare mediazioni politiche e legislative sincere e condivise per rafforzare la dimensione sociale e di responsabilità del matrimonio.

È la riscoperta della radicalità della testimonianza che si **legge nella lettera: "Vivendo in città greche e barbare,** come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. 5. Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri.

Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è straniera. 6. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. 7. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. 8. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne".

La nuova legge sul "divorzio breve" impone alcune riflessioni, indipendentemente dalla sua valutazione nel merito. Il primo punto rilevante è questo: scompare la terzietà del giudice rispetto a un dibattito tra le parti, che è sostituito da un semplice accordo o intesa tra i due coniugi. È coesistente al diritto, come faticosamente costruito in Occidente, che ci sia un terzo, estraneo rispetto ai contendenti, che "fa stare" o sussistere i due nei termini stabiliti dall'ordinamento giuridico. La scomparsa del giudice significa semplicemente la scomparsa dell'ordinamento, o il suo affievolimento, di modo che la famiglia è così sottratta al disciplinamento statale per rientrare nell'ambito della disposizione personale. Lo Stato rinuncia al proprio ruolo e al proprio senso che è quello di istituire i soggetti di diritto, di dare loro un'esistenza giuridica distinta da quella di fatto. La cosa è tanto più rilevante quanto il contrasto con la Costituzione è evidente sia perché questa prevede la famiglia come società naturale basata sul matrimonio, e dunque non relegata al consenso individuale, sia per il ruolo irrinunciabile del giudice per la tutela e salvaguardia dei diritti fondamentali. Lo Stato non può abdicare o ritirarsi, perché questo significa regredire alla forza dei singoli.
